Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 giugno 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1312**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Codogno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Codogno (Milano) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in Codogno (Milano) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:

disegnatore meccanico (triennale).

2. Scuola professionale per l'industria chimica con sezione per:

operatore chimico (triennale); *sezioni* **n. 2.**

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanza vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il

quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 77.065.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 128. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Codogno (Milano)

Scuola professionale per l'industria meccanica con sezione per: disegnatore meccanico (triennale);
Scuola professionale per l'industria chimica con sezione per: operatore chimico (triennale); sezioni n. 2.

per complessive classi n. 9

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedra di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	3
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 148 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 26 maggio 1970, n. **322**.

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (1° provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A.*

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B.*

Art. 3.

Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il capitolo n. 2814 — Interessi e spese sui mutui contratti con il consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura degli oneri derivanti dalla revisione degli ordinamenti pensionistici e dalle norme in materia di sicurezza sociale (legge 30 aprile 1969, n. 153) — del Ministero del tesoro.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

In aumento:

Cap n 2955 — Utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti, ecc	(L 45 200 000.000)	L	4 300 000 000
» » 2957 — Utili netti delle Casse postali di risparmio, ecc. .	(» 9 200 000 000)	»	3 000 000 000
» » 2958 — Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi	(» 35.200 000 000)	»	7 952 000 000
Totale .		L	15.252.000.000

TABELLA *B*

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*

RUBRICA 1 — *Servizi generali dello Stato.*

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Cap. n 1021 — Spese per il Senato della Repubblica	(L 10 100.000 000)	L	1 000 000 000
» » 1022 — Spese per la Camera dei deputati	(» 19 000 000 000)	»	2 500 000 000

RUBRICA 16 — *Servizi del Provveditorato generale dello Stato.*

Cap. n. 2049 — Spese, ecc. per forniture di carta, ecc.	(L 60 000 000)	L.	150 000 000

RUBRICA 15 — *Servizi centrali del Tesoro*

Cap. n 2814 — Interessi e spese sui mutui contratti, ecc. . . .	(L 24 000 000 000)	L	750 100 000

RUBRICA 27 — *Fondi di riserva e speciali*

Cap. n. 3523 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Elenco n. 5)	(L 625 934 400 000)	L	1 800 000 000
Totale degli aumenti		L	6.200.100.000

b) *In diminuzione*

Cap n 6009 — Annualità di ammortamento dei certificati di credito, ecc . .	(L 23 395 160 000)	L	5 442 650 000
» » 6037 — Fondo occorrente, ecc. per il rimborso di prestiti, ecc. . .	(» 1 307 850 000)	»	1 307 850 000
Totale delle diminuzioni		L	6.750.500.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

RUBRICA 2 — *Amministrazione giudiziaria*

Cap n 1001 — Compensi, ecc ad estranei alla Amministrazione, ecc	(L 10 000.000)	L.	28 000 000
» » 1002 — Nomine e notifiche dei presidenti di seggi, ecc. . . .	(» 30 000 000)	»	29 400 000
» » 1093 — Compensi speciali, ecc	(» 270 000.000)	»	56 000 000

RUBRICA 3 — *Amministrazioni degli istituti di prevenzione e di pena*

Cap n 1143 — Compensi speciali, ecc	(L 38 000 000)	L	2 000 000
Totale		L	115.400.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento

RUBRICA 1 — *Servizi generali Spese generali.*

Cap n 1015 — Compensi speciali, ecc	(L 837 000 000)	L	745 000 000
» » 1058 — Spese di ufficio, ecc	(» 855 000 000)	»	32 000 000

RUBRICA 2 — *Amministrazione civile*

Cap n 1144 — Spese per la manutenzione, ecc del materiale elettorale, ecc . .	(L 260 000 000)	L	188 375 000
» » 1148 — (di nuova istituzione) Spese per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, per le forniture di materiale vario e cancelleria, per i trasporti, per le indagini statistiche, anche con mezzi meccanografici, sui dati e sui risultati delle consultazioni, nonchè per tutte le altre occorrenze inerenti all'attuazione delle elezioni dei primi Consigli regionali delle Regioni a statuto normale (articolo 26 della legge 17 febbraio 1968, n. 108)	(» —)	»	9 700 000 000

RUBRICA 4 — *Pubblica sicurezza.*

Cap. n. 1305 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc. .	(L.	324.416.000) L.	155.000.000
» » 1311 — Premi, ecc. per segnalati servizi di polizia .	(»	395.000.000) »	265.149.000
» » 1319 — Indennità, ecc. in servizio collettivo di ordine pubblico, ecc. .	(»	671.623.000) »	375.000.000
» » 1322 — Premi, ecc. per segnalati servizi di polizia .	(»	220.000.000) »	1.570.639.000
» » 1323 — Spese per trasferte, ecc. .	(»	2.973.510.000) »	1.380.000.000
» » 1325 — Indennità di missione, ecc. servizi di polizia di frontiera, ecc. .	(»	1.100.000.000) »	1.837.000
» » 1448 — Spese telefoniche, ecc. .	(»	5.428.000.000) »	475.000.000
» » 1452 — Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, ecc. .	(»	209.000.000) »	230.000.000
» » 1455 — Spese per il trasporto della truppa, ecc. .	(»	91.950.000) »	260.000.000
» » 1462 — Spese di ufficio, ecc. .	(»	544.690.000) »	40.000.000
» » 1469 — Acquisto, ecc. e gestione degli automotomezzi, ecc. .	(»	5.678.300.000) »	269.000.000
		Totale . L.	15.687.000.000

VARIAZIONE CHE SI APPORTA ALL'ELENCO N. 5 ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

Partita che si aggiunge:

MINISTERO DELL'INTERNO

Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori ed ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali . . . + milioni 1.800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1970, n. **323.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2. — Dopo il sesto comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Nella facoltà di medicina e chirurgia in Roma sono costituite le seguenti scuole di specializzazione:

in anestesiologia e rianimazione;
in chirurgia vascolare;
in ematologia clinica e di laboratorio;
in malattie dell'apparato cardiovascolare;
in neurologia;
in oncologia;
in ostetricia e ginecologia;
in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale;
in psichiatria;
in radiologia;
in urologia ».

Art. 82, relativo alle disposizioni generali sulle scuole di specializzazione, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Alle scuole di specializzazione costituite nella facoltà di medicina e chirurgia possono essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia ».

Art. 3. — Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« I corsi di studi delle scuole di specializzazione costituite nella facoltà di medicina e chirurgia durano:

tre anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione; tre anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare; quattro anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in neurologia; quattro anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in psichiatria; tre anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in ematologia clinica e

di laboratorio; tre anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare; tre anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in oncologia; quattro anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia; tre anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale; quattro anni per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia e tre anni per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica, entrambi rilasciati dalla scuola di specializzazione in radiologia; tre anni per il conseguimento del diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione in urologia ».

Art. 84. — Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Le modalità dell'esame di diploma nelle scuole di specializzazione costituite nella facoltà di medicina e chirurgia sono indicate nelle norme particolari di ciascuna scuola ».

Dopo l'art. 97 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è inserito il seguente nuovo articolo relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia.

TITOLO IV

FALCOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 98. — Le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia hanno lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico delle singole branche della medicina e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio delle medesime con la qualifica di specialista, a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. La direzione di ciascuna scuola spetta al titolare della cattedra da cui la scuola prende il nome e, qualora il titolare non sia professore di ruolo, oppure manchi la cattedra omonima, ad un professore di ruolo di materia affine scelto dalla facoltà.

Il consiglio della facoltà può, su proposta del direttore della scuola, concedere un abbreviamento del corso di specializzazione a quegli iscritti che si presentino già forniti di titolo di riconosciuto valore, tale abbreviazione non può essere superiore ad un anno di corso.

Coloro che eventualmente usufruiscono dell'agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a pagare le tasse, soprattasse, e contributi relativi agli anni di cui si è ottenuta l'abbreviazione e a sostenere tutti gli esami di profitto e quello del diploma.

Per ciascuna scuola è fissato il numero massimo di iscrizioni. Potrà inoltre essere stabilito dalle autorità accademiche un numero minimo di iscrizioni al primo anno indispensabili per lo svolgimento dei corsi. I corsi negli anni successivi saranno portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti.

In un manifesto annuale della segreteria, vengono esposte le norme dettagliate riguardanti ciascuna scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 115. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **324**.

Trasferimento della sede municipale del comune di Rozzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 29 del 24 aprile 1969, con la quale il consiglio comunale di Rozzano, in provincia di Milano, ha chiesto che la sede municipale sia trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione costituita dal quartiere dell'Istituto autonomo per le case popolari;

Vista la deliberazione n. 3036/69 del 21 luglio 1969, con la quale il consiglio provinciale di Milano ha espresso al riguardo il suo parere favorevole;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Rozzano, in provincia di Milano, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione costituita dal quartiere dell'Istituto autonomo per le case popolari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1970

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 131. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1970, n. **325**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Pietro, di S. Michele Arcangelo, di Santa Maria Assunta e dei SS. Quirico e Giulitta dalla Mensa vescovile di Cagli.

N. 325. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Amministratore apostolico di Cagli e Pergola in data 25 agosto 1969, relativi alla separazione delle parrocchie di S. Pietro in località Massa, di S. Michele Arcangelo in località Cerreto, di S. Maria Assunta in località Naro e dei SS. Quirico e Giulitta in località Pievarella, tutte del comune di Cagli (Pesaro e Urbino), dalla Mensa vescovile di Cagli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 113. — CARUSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Paul Wetzler, console generale di Austria a Trieste.

(4942)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Loredano Corbi, console generale onorario « ad personam » d'Austria a Venezia.

(4943)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Angelo Titi, console onorario di Grecia a Brindisi.

(4944)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Manuel J. Chuecos, console generale del Venezuela a Roma.

(4945)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Xenofon Mefalopoulos, console onorario di Grecia a Siracusa.

(4946)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario Briceño Picon, console generale del Venezuela a Genova.

(4947)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Bernardino Cardano, console onorario della Costa d'Avorio a Milano.

(4948)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Anthony Francis Drake, console generale del Sud Africa a Milano.

(4949)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Adriano Aureli, console onorario di Bolivia a Roma.

(4950)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da Agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/225 del 5 maggio 1970 relativa al rilascio di fidejussioni bancarie.

(4940)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Franco Casotti, nato a Ferrara il 4 marzo 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Ferrara il 15 febbraio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4921)

Il dott. Manuel Rigo de Righi, nato a Vigevano (Pavia) l'11 gennaio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze geologiche conseguito presso l'Università di Milano il 12 luglio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4922)

Il dott. Filippo Agresti, nato a Napoli il 1° dicembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 13 luglio 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4923)

La dott.ssa Nevilla Agostini, nata a Monfalcone (Gorizia) il 1° maggio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Ferrara il 20 febbraio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4924)

La dott.ssa Elisa Mezzino in Fuiano, nata a Lucera (Foggia) il 21 marzo 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Napoli il 3 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4925)

La dott.ssa Clara Vaccarini, nata a S. Massimo di Verona il 4 luglio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università cattolica « S. Cuore » di Milano l'11 dicembre 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4926)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Grumo Nevano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.262.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5100)

Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Gizzeria (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.122.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5101)

Autorizzazione al comune di Gissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Gissi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.428.686, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5102)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Grottole (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.019.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5103)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Laino Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.791.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5104)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Londa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 24.590.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5105)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.806.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5106)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Monterenzio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.127.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5107)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Montalto Uffugo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.448.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5108)

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Melissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.471.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5109)

Autorizzazione al comune di Orvinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Orvinio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.708.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5110)

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Pennabilli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.204.623, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5111)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Olmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Pieve d'Olmi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 847.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5112)

Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.885.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5113)

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Pontassieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.842.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5114)

Autorizzazione al comune di Pallagorio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Pallagorio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.200.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5115)

Autorizzazione al comune di Quintano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Quintano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.065.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5116)

Autorizzazione al comune di Roccasinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Roccasinibalda (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.598.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5117)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Rignano sull'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.308.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5118)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Rende (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.753.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5119)

Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Villapiana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.488.617, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5120)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Sammichele di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.729.919, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5121)

Autorizzazione al comune di San Buono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di San Buono (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.346.134, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5122)

Autorizzazione al comune di San Pietro Apostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.316.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5123)

Autorizzazione al comune di San Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.549.368, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5124)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.342.774, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5125)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di San Marcellino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.443.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5126)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 595.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5129)

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Toritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.460.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5130)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di San Michele Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.514.752, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5127)

Autorizzazione al comune di San Martino del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di San Martino del Lago (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.889.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5128)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 5 marzo 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Caserta — Intestazione: Beneficio parrocchiale di San Rocco in Pietravairano — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 205.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 maggio 1970

(4960)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 4 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,95	628,98	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	607,50	608 —	609,35	608,55	604 —	607,50	608,60	608,55	607,50	609 —
Franco svizzero	145,59	145,78	145,80	145,76	145,75	145,57	145,74	145,76	145,59	145,80
Corona danese	83,88	83,87	83,92	83,89	83,80	83,88	83,98	83,89	83,88	83,88
Corona norvegese	87,99	87,97	88,03	87,985	88,10	87,98	88 —	87,985	87,99	88 —
Corona svedese	121,05	121,04	121,09	121,04	120,90	121,05	121,03	121,04	121,05	121,05
Fiorino olandese	173,36	173,34	173,36	173,40	173,35	173,36	173,39	173,40	173,36	173,35
Franco belga	12,67	12,668	12,6775	12,6705	12,66	12,67	12,67	12 6705	12,67	12,67
Franco francese	113,98	113,95	114,02	113,96	113,90	113,98	113,955	113,96	113,98	113,98
Lira sterlina	1509,30	1508,90	1508,85	1508,90	1508 —	1509,30	1508,65	1508,90	1509,30	1508,80
Marco germanico	173,26	173,26	173,22	173,245	173,20	173,26	173,235	173,245	173,26	173,25
Scellino austriaco	24,29	24,29	24,29	24,2980	24,25	24,29	24,295	24,2980	24,29	24,295
Escudo portoghese	22,04	22,04	22,06	22,044	22,10	22,04	22,04	22,044	22,04	22,04
Peseta spagnola	9,03	9,03	9,06	9,034	9 —	9,03	9,035	9,034	9,03	9,04

Media dei titoli del 4 giugno 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,85
Redimibile 3,50 % 1934	98,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	76,75
» 5 % (Ricostruzione)	89,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,20
» 5 % (Città di Trieste)	82,775
» 5 % (Beni esteri)	80,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,725
» 5,50 % » » 1969-84	91,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,525
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	97,60
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,175
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	90,325
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	608,575
Franco svizzero	145,75
Corona danese	83,885
Corona norvegese	87,992
Corona svedese	121,035
Fiorino olandese	173,395
Franco belga	12,67
Franco francese	113,957
Lira sterlina	1508,775
Marco germanico	173,24
Scellino austriaco	24,296
Escudo portoghese	22,042
Peseta spagnola	9,034

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1970 al 30 aprile 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 589/70, n. 592/70 e n. 679/70 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
della Tariffa	della Statistica		da Paesi terzi	da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci numeri 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	946,85	384,35
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	11.915,60	11.353,10
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	17.425,00	17.425,00
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	22.381,25	22.381,25
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	1.763,75	1.201,25
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	12.732,50	12.170,00
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	21.037,50	21.037,50
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	2.964,35	2.401,85
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	13.933,10	13.370,60
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	17.543,75	17.543,75
	85	II. non contenenti nè amido o fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	22.381,25	22.381,25

(4791)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1970 al 31 marzo 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 367/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso (1)	7,641
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1) . .	5,196
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	7,720
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1) . .	4,375
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	4,961
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1) . .	3,435
11.01 F	Farina di riso .	3,180
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,869
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,466
11.01 H	Farina di miglio	4,224
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	3,803
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,399
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	4,399
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	7,641
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	5,196
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	7,720
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	4,375
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (5)	5,725
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (1)	4,961
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1) . .	3,435
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	3,180
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,869
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,466
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,224
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	3,803
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	6,200

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	4,399
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	8,150
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	6,622
11.02 B IV a)	Avena spuntata	4,375
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore ad uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	6,862
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	4,375
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	3,630
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (2)	2,466
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	4,224
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	3,803
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	6,200
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	4,399
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcalato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	10,188
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,375
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	3,630
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno (3)	2,466
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	4.224
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3)	3,803
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	6,200
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,399
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,196
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,375
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,630
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	2,466
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,224
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	3,803
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	6,200
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,399
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso	7,641
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	5,196
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	8,578
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	6,862
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,375
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,630
11.02 E VI	Fiocchi di riso	3,060
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	2,466

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	4,224
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	3,803
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati .	1,520
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati .	0,890
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina .	10,819
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	8,084
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,067
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,775
11.07 B	Malto torrefatto	7,896
11.08 A I	Amido di granturco	0,869
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,905
11.08 A IV	Fecola di patate	0,869
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	0,869
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)	7,100
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso (N × 6,25)	1,080
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,134
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	0,869
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,134
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	0,869
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,179
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,179
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,179
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,179
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,179

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione alla esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.
(5) Non sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti di cui più del 5 %, in peso, passa attraverso un setaccio di garza di seta le cui maglie hanno una larghezza di 150 microns.

(4795)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 18 dicembre 1952, n. 3089, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione al Corpo di commissariato - ruolo commissariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale. Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a domanda i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica la laurea in giurisprudenza o la laurea in economia e commercio o la laurea in scienze sociali oppure la laurea in scienze politiche o la laurea in scienze coloniali, oppure la laurea in scienze economiche marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno d'età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 127.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, graduata nelle 3 categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 400 e pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 1° reparto, 2° divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma, non oltre il 45° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa, Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale essi dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in sette prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative di lingua estera, nelle seguenti materie, secondo l'annessa tabella ed i relativi programmi:

diritto amministrativo e costituzionale;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienza delle finanze;
geografia economica;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
lingue estere: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, ne consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sara apposta sul foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti il possesso del titolo di cui alla seguente lettera *a*) l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, o certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

c) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, e cioè: copia dello stato di servizio (per ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa);

d) ogni altro titolo ritenuto utile, ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscano, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto amministrativo e costituzionale, coeff. 3;
diritto civile e commerciale, coeff. 3;
geografia economica, coeff. 2;
economia politica e scienza delle finanze, coeff. 3;
diritto e legislazione aeronautica, coeff. 3;
amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 2;
statistica, coeff. 2;

b) il punto riportato nell'esame di laurea espresso in cento decimi ridotto alla metà;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 6 punti per i candidati classificati nella prima categoria: ottimo, 4 punti per i candidati classificati nella seconda categoria: buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria: sufficiente;

d) tre punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a cinque punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) due punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra 16/20 e 18/20; quattro punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; un punto per ogni altro esame di lingua estera eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra 16/20 e 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

g) da uno a quattro punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di tenente commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornato. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-1945, tale documento dovrà essere corredato dalla « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella grraduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica, ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente

articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto. A tale adempimento non saranno però tenuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiale in servizio permanente o volontario.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1970.
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 233.

Esami di concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato della aeronautica militare (ruolo commissariato).

Numero d'ordine	Materie di esame	Durata della prova
	Prove scritte	
	Obbligatorie:	
1	Diritto civile e commerciale	8 ore
2	Diritto costituzionale e amministrativo	8 ore
	Prove orali	
	Obbligatorie:	
1	Diritto civile e commerciale	15 minuti
2	Diritto amministrativo e costituzionale	15 minuti
3	Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4	Geografia economica	10 minuti
5	Diritto e legislazione aeronautica	10 minuti
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
7	Statistica	10 minuti
	Facoltative:	
1	Lingue estere (*)	10 minuti per ciascuna lingua

(*) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese; tedesca; spagnola e francese.

PROGRAMMI DI ESAMI

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali ripartizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozione di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità di agire: minore di età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

Nozione di persona giuridica. Associazione e fondazioni. Esistenza ed estinzione della persona giuridica. Capacità giuridica e capacità di agire della persona giuridica: organi. Associazioni non riconosciute e comitati.

Identificazione ed ubicazione della persona Cittadinanza e nazionalità. Atti dello stato civile. Registro delle persone giuridiche.

Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, podestà, oneri, diritti soggettivi; categorie dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali, diritti su beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto giuridico e fattispecie. Categorie dei fatti giuridici; fatti, atti e negozi giuridici. Modalità dei fatti; il tempo e il suo computo; prescrizioni e decadenze. Categorie dei negozi giuridici. Prova dei fatti giuridici.

Requisiti soggettivi e oggettivi del negozio giuridico; la rappresentanza volontaria; forma del negozio; dichiarazione; negozi di attuazione; negozi a forma vincolata. Volontà e dichiarazione; il rischio per l'affidamento. Vizi di volontà. Causa del negozio e sue anomalie. Motivo del negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia e invalidità del negozio. Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Nozioni generali del diritto della famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione, adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

Le successioni a causa di morte, successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. Legittimari. Accettazione della eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categorie di cose. Universalità patrimoniale. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica; modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cosa altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzione. Obbligazioni con pluralità di elementi. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dallo adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore; privilegi, pegno e ipoteca; fideiussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento, ritenzione.

Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti: in modo particolareggiato la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

Imprenditore, impresa e azienda. Imprenditore commerciale, imprenditore agricolo, piccolo imprenditore. Collaboratore dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale; il registro delle imprese; i libri contabili; nozioni generali sul fallimento.

La società: concetto; requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale. La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario; il vaglia bancario; l'assegno circolare.

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico statale. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Lo Stato democratico. Lo Stato di diritto. Gli elementi costitutivi dello Stato. Il principio della divisione dei poteri. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della nuova costituzione italiana. Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Struttura e composizione delle Camere. Sistemi elettorali. Il Governo, Le Regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali.

Diritto amministrativo:

I soggetti nel diritto amministrativo: le persone giuridiche pubbliche. Nozioni di, autarchia e distinzione dell'autonomia e dell'auto-governo. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico; i titolari degli organi: natura del rapporto tra questi e l'ente pubblico.

Classificazione degli organi. La pluralità degli organi ed il principio della competenza. L'ordinamento gerarchico degli organi ed il contenuto del rapporto di gerarchia, i cosidetti organi indiretti e l'esercizio privato delle pubbliche funzioni.

Gli impiegati pubblici: definizioni ed elementi del rapporto di pubblico impiego. Impiegati di ruolo e non di ruolo. Caratteri giuridici del rapporto. Formazione del rapporto di pubblico impiego. Stato giuridico. Requisiti per l'assunzione in pubblici impieghi. Modi di assunzione degli impiegati pubblici.

Diritti e doveri degli impiegati. Potere disciplinare. Modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego.

L'amministrazione governativa centrale: gli Organi supremi del potere esecutivo e le loro funzioni amministrative. Organi con competenza generale: la competenza amministrativa del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri: la competenza del Consiglio dei Ministri. Organi con competenza particolare; i Ministri, i Sottosegretari di Stato. Gli organi ausiliari: i Ministeri.

Il Consiglio di Stato: Caratteri dell'Istituto; la posizione del personale; le sezioni; l'adunanza generale e le commissioni speciali. La funzione consultiva del Consiglio di Stato ed esercizio della funzione.

La Corte dei conti: caratteri dell'Istituto, la Magistratura e gli impiegati della Corte. Le sezioni e gli uffici.

Le funzioni del controllo preventivo, svolgimento ed effetti: il visto e la registrazione con riserva, annullamento. Il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato. Funzioni fondamentali; la rappresentanza in giudizio e la consulenza legale delle amministrazioni dello Stato. Altri enti autorizzati a giovarsi dell'azione dell'avvocatura dello Stato.

Amministrazione governativa locale: il decentramento amministrativo nel diritto italiano. Le circoscrizioni amministrative: regioni, provincie e comuni. Caratteri delle circoscrizioni comunali, provinciali e regionali.

La prefettura: *A*) il prefetto, nomina, attribuzioni proprie, dirette e indirette. Natura e distinzione, forma ed efficacia dei provvedimenti prefettizi. Rapporti del prefetto con altre autorità dello Stato: *B*) gli organi collegiali: il consiglio di prefettura, e la giunta provinciale amministrativa. Le intendenze di finanza e gli uffici finanziari esecutivi.

Il demanio pubblico. Contenuto ed estensione della demanialità. L'amministrazione e l'utilizzazione dei beni demaniali. Inizio, modificazione e cessazione della demanialità. Il demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra la proprietà pubblica e la proprietà privata. Delle così dette servitù militari e di altri limiti nell'interesse della difesa nazionale.

L'espropriazione per pubblica utilità: principi generali. La espropriazione come limitazione al diritto di proprietà. La potestà di espropriazione agli effetti del suo esercizio. La espropriazione come trasferimento coattivo. Carattere originario dell'acquisto dell'espropriante. Il decreto di espropriazione. Istituti affini alla espropriazione: occupazione e requisizione.

Gli atti amministrativi: definizione, ed elementi dell'atto amministrativo: Varie specie di atti amministrativi. In particolare i regolamenti. Il procedimento amministrativo. Efficacia degli atti amministrativi. Nullità ed invalidità degli atti amministrativi. L'annullamento, la revoca ed altri provvedimenti.

La responsabilità dell'amministrazione: gli atti illeciti e responsabilità di diritto pubblico in generale. La responsabilità dello Stato e degli enti pubblici minori: elementi differenziali di tale responsabilità rispetto a quella di diritto privato; enunciazione dell'art. 28 della Costituzione; deroghe ai principi enunciati. La speciale responsabilità di diritto pubblico per atti legittimi.

La responsabilità dei privati: le varie forme di responsabilità per inosservanza di doveri verso la pubblica amministrazione. La responsabilità civile, la responsabilità contabile, la responsabilità penale. La responsabilità amministrativa.

I ricorsi amministrativi: i principi generali, la opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione ordinaria; competenza del giudice ordinario nelle controversie amministrative. I poteri del giudice.

La giurisdizione amministrativa: nozione e distinzione. La particolare posizione del Consiglio di Stato.

La natura della giurisdizione del Consiglio di Stato. Organizzazione del Consiglio di Stato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. La giurisdizione di legittimità. La giurisdizione di merito. La giurisdizione esclusiva.

Il procedimento nel giudizio amministrativo: il ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni del Consiglio di Stato. I mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni amministrative speciali. La Corte dei conti: le sue sezioni giurisdizionali e la rispettiva competenza. Le singole materie attribuite alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti. Esecuzioni delle decisioni di condanna. I mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni tributarie.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sulla attività economica: oggetto delle principali scienze sociali; giudizi di valore e metodo in generale; statica e dinamica economica; economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale: bisogni; beni; utilità; domanda.

Logica dello scambio: lo scambio in genere; lo scambio in caso di concorrenza perfetta: lo scambio nel caso di mono-

polio, monopolio bilaterale, monopolio unilaterale parziale e monopolio multiplo; determinazione mutua dei prezzi di mercato.

La produzione: concetto della produzione; fattori della produzione e loro prezzi: costo di produzione; organizzazione della produzione; attività nell'impresa di produzione; regimi di coalizione.

La moneta: funzioni della moneta; i sistemi monetari; il valore della moneta; la teoria quantitativa della moneta e le teorie monetarie contemporanee.

Il sistêma aureo: le funzioni essenziali del sistema aureo; la crisi del sistema aureo.

Il credito, nozioni fondamentali; gli istituti di credito e le banche (funzione monetaria, la composizione del medio circolante); gli istituti di credito commerciale (le banche di deposito e sconto, le banche di emissione); il mercato monetario; la speculazione di borsa.

I sistemi monetari attuali; il controllo dei cambi; il problema attuale dell'oro; il riassetto monetario mondiale; gli accordi di Bretton Woods; la convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e fluttuanti.

Il commercio internazionale; presupposti del commercio internazionale; le teorie del commercio internazionale; gli ostacoli al commercio internazionale e l'azione internazionale svolta a rimuoverli; bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.

Il piano economico: concetto di piano; elementi del piano; piano del consumatore; piano del produttore; piani pubblici e piani privati.

Gli operatori globali del sistema economico: concetto del sistema economico; i diversi operatori globali, i flussi di reddito fra operatori globali; prodotto nazionale e reddito nazionale lordo e netto; reddito e ricchezza nazionale; relazione tra flussi caratterizzanti la struttura di un sistema economico.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche; progresso e sviluppo economico; cause e misure dello sviluppo; ciclo economico e cause dei cicli; l'azione per attenuare i cicli.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria e le discipline che la studiano; la scienza delle finanze e il diritto finanziario; la politica finanziaria; natura e limiti dell'attività finanziaria; principali teorie tendenti a spiegare il fenomeno finanziario.

Le spese pubbliche: la teoria dei bisogni pubblici; classificazione delle spese con particolare riguardo alla difesa interna ed esterna dello Stato; l'andamento delle spese pubbliche nei bilanci moderni; la politica della spesa e le teorie moderne sulla spesa pubblica.

Le entrate pubbliche: entrate in natura e monetarie ordinarie e straordinarie; originarie e derivate; prezzo privato e quasi privato; il prezzo pubblico, la tassa e sua teoria; il contributo di miglioria (specifica e generica); le imposte speciali.

Imposte e imposizioni: imposte dirette e indirette; reali e personali; proporzionali e progressive; i principi teorici per la ripartizione delle imposte; gli effetti economici della imposizione (ripartizione giuridica ed economica delle imposte e analisi degli effetti della imposizione); teoria della pressione tributaria; effetti degli sgravi fiscali; gli effetti delle fluttuazioni economiche sulle imposte; i rapporti di integrazione fra le imposte; altri problemi economici della imposizione (imposte di successione, dazi fiscali e loro incidenze, effetti speciali dell'imposta su tutti gli scambi, imposta di fabbricazione, monopoli fiscali e loro alternativa).

Problemi specifici dell'economia finanziaria: la discriminazione qualitativa dei redditi imponibili, la epurazione dei redditi, la doppia tassazione del risparmio.

Finanza locale e finanza straordinaria: ordinamento amministrativo e finanziario, estensione del campo tributario presso lo Stato e gli Enti locali, classificazione delle entrate degli Enti locali, tesoro di guerra, imposta straordinaria e prestito pubblico, il circuito dei capitali.

Il sistema tributario italiano: imposte dirette, imposte indirette, imposte straordinarie, tasse, metodi di accertamento e riscossione; sanzioni fiscali e contenzioso tributario; la nuova « perequazione tributaria ».

Geografia economica

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano. Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie. Le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manifatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro struttura geografica ed economica; i passaggi obbligati del commercio mondiale; i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acqua interne. Le grandi arterie ferroviarie internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche, loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleaginose, la vite, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione, correnti di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino; l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio. L'allevamento ovino e le sue caratteristiche; la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica; il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini: l'industria e il commercio delle carni suine fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale; l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali; l'industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la sua distribuzione geografica; i paesi produttori, esportatori e importatori; le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerali (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi paesi minerari; le industrie di trasformazione; i principali stati per industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

Diritto e legislazione aeronautica

Fonti del diritto aeronautico - Fonti di diritto internazionale, fonti del diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea - I provvedimenti legislativi successivi al codice. Gerarchia delle fonti e fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea - Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed Enti previdenziali.

Il personale addetto alla navigazione aerea: la gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione: gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozione e distinzioni. Varie classificazioni dal punto di vista tecnico e dal punto di vista giuridico e secondo l'impiego. Abilitazione alla navigazione. Il registro aeronautico italiano, compiti e poteri.

L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile.

L'aeromobile come cosa: parti costitutive, pertinenze, accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità. Comproprietà. Modi di acquisto, con particolare riguardo alla costruzione.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione - regolamento di circolazione. Servizi di navigazione aerea - Linee nazionali ed internazionali. Cabotaggio aereo, servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercenti. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del caposcalo.

Le obbligazioni relative alla navigazione. Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero ed il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico, la responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Il diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei doveri del comandante, del contratto di lavoro; del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio e recupero. Competenza giurisdizionale.

Diritto penale aeronautico: delitti e contravvenzioni (cenni).

Amministrazione e contabilità dello Stato

I beni dello Stato, i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio suppletivo.

Il bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento in uso: i mandati diretti, gli ordini di accreditamento, i ruoli delle spese fisse e le forme speciali per le spese di giustizia, per le vincite al lotto e per il debito pubblico. Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali. Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità. I contratti ed i servizi in economia: i contratti in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati di oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia con particolare riguardo all'Aeronautica militare. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, l'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali. Attribuzioni.

Gli uffici regionali di riscontro.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Cenni sulla legge del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, oneri della tassa del registro, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti. Il regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, sulle particolari norme in materia di contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi dell'Aeronautica militare. La legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e successive modificazioni, sulle norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.

Statistica

Cenni sullo sviluppo storico della statistica. Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Concetto, definizione e scopo della statistica. Caratteristiche e fasi del metodo statistico.

La rilevazione in generale. Unità e dato statistico. Le serie e le seriazioni: elementi e classificazione. Le operazioni preliminari. Il piano della rilevazione: determinazione dell'oggetto e limiti oggettivi, di tempo e di spazio.

La raccolta dei dati. Organi, metodi di esecuzione e mezzi tecnici per la raccolta.

Spoglio dei dati: enumerazione, classificazione, spoglio a mano e con mezzi meccanici. Sistemazione dei dati: tavole e prospetti statistici semplici e complessi.

La rilevazione diretta.

La elaborazione dei dati. Critica dei dati. Concetto e specie di errori. Correzione degli errori: principali procedimenti per la correzione degli errori.

Misura dell'intensità di un fenomeno collettivo.

Definizione di valore medio: tipo di medie più comunemente usate in statistica: calcolo della media aritmetica e della media geometrica, semplice e ponderata: concetto di media oggettiva e di media soggettiva, di media e di mediana.

Rapporti statistici. Importanza dei numeri indici ai fini di una espressione sintetica dell'andamento di un fenomeno.

Elementi che concorrono alla formazione degli indici generali del costo della vita e degli indici dei prezzi all'ingrosso.

Variabilità e mutabilità. Nozioni generali sulla misura della variabilità di un fenomeno. Definizione di scostamento.

Significato degli scostamenti medi. Calcoli dello scostamento semplice e dello scostamento quadratico medio.

Concentrazione di un carattere: indice e curve di concentrazione.

Curve di distribuzione.

Cenni sull'interpolazione e sul calcolo combinatorio e delle probabilità.

Le esposizioni dei dati: ideogrammi, cartogrammi, istogrammi. Utilità ed inconvenienti delle rappresentazioni grafiche.

Lingue estere

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo, francese.

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente (1) . . . . . . numero codice postale . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti d'età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .,

di non aver riportato condanne penali (4) . .,

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di nell'anno accademico con la votazione di . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera .

., lì .

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare altresì se il concorrente ha diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

(4733).

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo compositore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 21 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 411/13 del 2 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1970, registro n. 8 Difesa pers. civ., foglio n. 167, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo compositore » qualificato (un posto).

(4987)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte d'esame del concorso a quattro posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale n. 365 del 13 marzo 1970, avranno luogo al palazzo dei Congressi - Roma Eur - nei giorni 22, 23, 24, e 25 giugno 1970.

(5263)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3701 in data 12 gennaio 1969, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta ostetrica consorziata tra i comuni di Scadolara Ravara-Motta Baluffi e Torricella del Pizzo vacante al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le terne proposte dall'ordine dei medici di Cremona e la designazione dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Jula dott. Giovanni, vice prefetto vicario di Cremona;

Mariani dott. Giuseppe, medico provinciale di prima classe del Ministero della sanità;

Maggipinto dott. prof. Bruno, primario della divisione ostetrica degli istituti ospedalieri di Cremona, libero docente in clinica ostetrica e ginecologica;

D'Avossa dott. prof. Tullio, libero docente in clinica ostetrica e ginecologica;

Mosconi Erminia, ostetrica titolare del comune di Cremona.

Segretario:

Prozzo dott. Gerardo, consigliere di prima classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Cremona.

La commissione inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di avvenuta pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 20 maggio 1970

Il medico provinciale: BORROMEI

(4988)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17772, del 13 novembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei comuni di questa provincia al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 2402/1.18, del 17 gennaio 1970, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;
Ritenuto regolare l'operato della commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui alla premessa:

1.	Parillo Sebastiano	punti	68,004	su 120
2.	Di Iorio Cesare	»	66,260	»
3.	Zacchia Ernesto	»	66,106	»
4.	Merola Domenico	»	65,260	»
5.	Di Lorenzo Ugo	»	61,462	»
6.	Di Caprio Francesco	»	61,122	»
7.	Manzon Vincenzo	»	60,804	»
8.	Notarangelo Luigi	»	60,300	»
9.	Savelli Claudio	»	60,245	»
10.	Giordano Carlo	»	58,000	»
11.	Perrotta Giacomo	»	57,996	»
12.	Pinto Bruno	»	57,829	»
13.	Esposito Mario	»	57,747	»
14.	Mastroianni Nicola	»	57,606	»
15.	Filibozzi Pio	»	57,200	»
16.	Del Vecchio Luigi	»	56,946	»
17.	Cartaginese Virgilio	»	56,866	»
18.	Verrengia Celestino	»	56,680	»
19.	Ricciardelli Nicola	»	53,278	»
20.	Corvino Michele	»	45,000	»
21.	D'Avino Ugo	»	43,576	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio e in quello dei comuni interessati.

Caserta, addì 16 maggio 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6288.1.18, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei comuni di questa provincia al 30 novembre 1967;
Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori secondo l'ordine della graduatoria dei candidati risultati idonei fino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle rispettive domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascun nominativo indicata:

1) Parillo Sebastiano: Caserta 2ª;
2) Di Iorio Cesare: Caserta, frazione S. Marco Evangelista;
3) Zacchia Ernesto: Calvi Risorta;
4) Di Lorenzo Ugo: Piedimonte d'Alife;
5) Di Caprio Francesco: Gricignano d'Aversa;
6) Manzon Vincenzo: Casal di Principe;
7) Notarangelo Luigi: Caianello;
8) Savelli Claudio: Gioia Sannitica;
9) Perrotta Giacomo: Succivo - S. Arpino;
10) Pinto Bruno: Fontegreca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, in quello della prefettura e dei comuni interessati.

Caserta, addì 16 maggio 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(4959)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 682 del 27 maggio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Genova al 30 novembre 1968;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;
Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Genova e dall'ordine dei veterinari della provincia di Genova;
Visto il decreto del medico provinciale di Genova n. 3251 in data 27 aprile 1970 con il quale è stato nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:
Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Lombardo dott. Alessandro, vice prefetto ispettore;
Comotti dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario;
Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica dell'Università di Torino;
Monti prof. Franco, direttore della clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;
Cirenei dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:
De Lucia dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Genova, della prefettura e dei comuni interessati.

Genova, addì 29 aprile 1970

Il veterinario provinciale: MANFREDI

(4928)

ANTONIO SESSA, *direttore*   ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.